



Riunione del 22 Gennaio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 24**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente- Relatore

21.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CUTRI' Sara** - atleta

- **ASPI Padre Monti ASD, n.p. Presidente p.t.**

- **ANGIONI Antonio, n.q. Presidente p.t. ASD ASPI Padre Monti**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- l'atleta **Sara Cutrì** per aver, *violazione degli artt. 10, 10-bis dello Statuto FIPAV, nonché degli artt. 19 e 30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, omesso di rispondere e dare seguito alla convocazione per l'avvio dell'attività di preparazione tecnica e fisica, comunicata con nota a/r del 28 agosto 2013, ricevuta il successivo 4 settembre, nonché aver svolto attività federale con l'ASD ASPI Padre Monti senza il preventivo consenso del sodalizio tesserante.;*

- **ASPI Padre Monti ASD** per aver, *in violazione dell'art. 16, co. 3 dello Statuto Fipav, nonché degli artt. 2 e 30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, consentito all'atleta Sara Cutrì, tesserata con l'ASD Volley Piana con il numero di matricola 2739362, di svolgere attività federali con l'ASD ASPI Padre Monti senza il preventivo consenso del sodalizio tesserante;*



-il tesserato **Antonio Angioni**, *nella qualità di Presidente p.t. dell'ASD ASPI Padre Monti, violazione dell'art. 16, co. 3 dello Statuto Fipav, nonché degli artt. 2 e 30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV e dell'art. 55 Reg. Giur. FIPAV, per gli stessi fatti addebitati al sodalizio presieduto.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 22 Gennaio 2014 alla quale non compariva nessuno per gli odierni incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale, nella persona dell'Avv. Militerni, che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare per tutti gli incolpati;

Premesso che

- con esposto del 14 ottobre 2013, il sodalizio Volley Piana lamentava il mancato riscontro, da parte dell'atleta Sara Cutrì, alla comunicazione di ripresa degli allenamenti, aggiungendo che la stessa avrebbe anche svolto allenamenti e partite non ufficiali presso altro sodalizio (ASPI Padre Monti ASD), allegando all'esposto documentazione fotografica comprovante l'illecito disciplinare denunciato;
- dall'esame generale delle difese scritte di tutti gli incolpati, rese esclusivamente all'Ufficio della Procura Federale, gli addebiti non solo non risultano oggetto di contestazione, ma, di fatto, vengono candidamente ammessi;
- se l'atleta, infatti, al fine di sottrarsi alla sanzione disciplinare, nega la sussistenza di un valido vincolo con il sodalizio di appartenenza rilevando di aver presentato apposito ricorso presso la CTA territorialmente competente, il sodalizio ASPI Padre Monti ASD ed il suo Presidente, richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Commissione, tentano di qualificare la presenza dell'atleta Cutrì nelle fila del sodalizio soltanto come "mera accompagnatrice di piccole atlete", enfatizzando gli scopi sociali della associazione sportiva rivolta alla promozione della "visione cristiana della vita";



- tali difese, tuttavia, non meritano di trovare accoglimento in quanto prive di qualsivoglia fondamento in fatto, ancor prima che in diritto;
- l'asserita "inesistenza" del vincolo non è una valutazione autoreferenziale che può spettare dell'atleta in quanto l'ordinamento federale prevede, all'uopo, un apposito procedimento da incardinare dinanzi la competente Commissione Tesseramento Atleti che, peraltro, nel caso di specie, non solo è stata adita (con evidenti fini strumentali) successivamente alla contestazione degli addebiti, ma che ha giudicato il ricorso inammissibile in quanto tardivo ed in ogni caso proposto in violazione dell'art. 35 comma 2 R.A.T.;
- sino alla effettiva pronuncia giurisdizionale di "svincolo", l'atleta vincolato deve mantenere un comportamento leale nei confronti del sodalizio vincolante rispondendo alle convocazioni agli allenamenti ed alle gare (ufficiali e non) e, soprattutto, non può svolgere attività sportiva in favore di altro associato;
- secondo il disposto dell'art. 30 R.A.T., infatti, *"Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante"*;
- l'aver disatteso l'invito del Sodalizio tesserante a riprendere gli allenamenti, così come l'aver preso parte ad allenamenti con altro Sodalizio in costanza di vincolo, rappresentano circostanze integranti la violazione degli obblighi derivanti dal vincolo tesserativo, oltre che dei principi di lealtà e probità sportiva da parte dell'atleta;
- le prove documentali versate in atti nonché il tenore confessorio delle dichiarazioni del sodalizio incolpato - ben consapevole del vincolo con altra società sportiva gravante sull'atleta Cutrì - consentono di respingere nel merito le difese avanzate dalla ASPI Padre Monti ASD e dal suo Presidente considerando, peraltro, inconferente al caso di specie, il richiamo alla decisione che questa Commissione ha assunto in una fattispecie differente, sul piano fattuale e probatorio, da quella che ci occupa.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Antonio Angioni n.q. Presidente p.t. ASPI Padre Monti ASD la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due ed al sodalizio ASPI Padre Monti ASD la multa di euro 300,00.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone, altresì, di infliggere a carico dell'atleta Sara Cutrì la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno a decorrere dall'affissione all'albo del presente comunicato.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thomas Martone', is written over a light blue rectangular background.

Roma, 29 Gennaio. 2014